

**Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, Sent. n. 2584 del 02.02.2009***omissis***RITENUTO IN FATTO**

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di A. B. e conferma la decisione del Tribunale di Firenze n. 1472 del 10.12.2002, che aveva giudicato infondata la domanda di pagamento, avanzata nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di n. 10 di Firenze, delle differenze retributive rispetto al trattamento ricevuto di dirigente medico di 1^a livello, differenze rivendicate per le mansioni superiori svolte dall'1.7.1998 al luglio 2001, dichiarando il difetto di giurisdizione ordinaria per il periodo precedente.
2. Limitatamente alle questioni che ancora rilevano, al giudizio di infondatezza della domanda relativamente al periodo successivo al 30 giugno 1998 la sentenza perviene sul rilievo che l'incarico di temporanea supplenza delle funzioni di dirigente dell'Unità operativa di biotossicologia, conferitole con Delib. n. 554 del 1992, la destinava in realtà a svolgere mansioni proprie del dirigente medico di 1^a livello, qualifica già posseduta dalla B. , cosicché non aveva natura di riconoscimento del diritto ad un maggiore compenso il riferimento nella detta delibera al trattamento economico previsto dalla L.R. n. 38 del 1990, art. 68, comma 5, solo per i non dirigenti; che l'unità operativa cui era preposta non aveva natura di struttura complessa, in quanto inserita nel dipartimento di prevenzione e posta alle dipendenze del direttore del detto dipartimento; che il nuovo regolamento generale di organizzazione approvato con Delib. n. 2195 del 1999 e Delib. n. 179 del 2000 non aveva inciso sulla mansioni proprie di dirigente di primo livello (e poi di prima fascia) e che era inammissibile, perché sollevata solo in appello, la questione della legittimità del detto regolamento di organizzazione.
3. Il ricorso di A. B. si articola in sei motivi;resiste con controricorso l'Asl n. 10 di Firenze. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c., e dell'art. 1988 c.c., unitamente a vizio di motivazione, perché la questione dell'esistenza di un riconoscimento nel debito era stata dedotta già in primo grado e con la delibera dell'Asl n. 554/1992 era stata espressa univocamente la volontà di attribuire un incarico che dava diritto a differenze retributive per mansioni superiori.
 - 1.1. La Corte rileva l'inammissibilità della censura relativa ad error in procedendo per difetto di interesse al suo esame siccome la questione è stata esaminata dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto di prescindere dall'inammissibilità, rilevata peraltro solo incidentalmente.
 - 1.2. La censura di merito è infondata perché, anche se fosse individuabile nella delibera il contenuto di un riconoscimento di debito, la presunzione di esistenza, con la relativa inversione dell'onere della prova, è stata comunque superata dall'accertamento secondo il quale erano state conferite mansioni inerenti al livello di qualifica dirigenziale posseduto e, quindi, gli eventuali trattamenti economici aggiuntivi sarebbero stati comunque indebitamente corrisposti. Si tratta perciò semplicemente di stabilire se il suddetto accertamento sia stato corretto o non.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di legge e del CCNL nella parte in cui la sentenza ritiene l'unità operativa retta dalla ricorrente di natura "semplice", mentre, in realtà, si sarebbe dovuto affidarla ad un dirigente medico di secondo livello. Si afferma che il quadro normativo costituito



dalle L.R. n. 71 del 1980 (art. 2 e 4), L.R. n. 38 del 1990 (art. 13 e 46), L.R. n. 1 del 1995 (art. 4,5,3 e 7) e L.R. n. 72 del 1998), dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (art. 15 - quinquies) e dal CCNL 1998-2001 (art. 28), configurava fino al 2000 le unità operative quale strutture dotate di autonomia tecnica e di natura complessa in quanto articolate in strutture semplici (sezioni o uffici), la cui responsabilità doveva essere attribuita ad un operatore di posizione funzionale apicale, cioè ad un dirigente di secondo livello.

2.1. Con il secondo motivo è strettamente connesso il terzo, con il quale si denuncia violazione di norme di diritto per avere la sentenza impugnata, al fine di escludere la natura di struttura complessa dell'U.O. di biotossicologia, ritenuto rilevante l'inserimento in un dipartimento, circostanza da ritenere non incidente sull'autonomia dell'unità. Si deduce che i dipartimenti, sulla base del disegno organizzativo di cui alle norme richiamate nel secondo motivo, hanno natura di strutture di coordinamento delle U.O., restando esclusa una posizione di sovraordinazione gerarchica;

ed ancora l'omessa considerazione del fatto che il direttore del dipartimento, dovendo essere scelto tra i direttori delle U.E., fanno che dimostrava l'appartenenza di questi ultimi alla categoria dei dirigenti di secondo livello.

2.2. Argomentazioni connesse a quelle svolte nei motivi secondo e terzo sono svolte anche nel terzo motivo, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione alla pianta organica dell'U.O. di biotossicologia, la cui valutazione era stata ritenuta indispensabile ma che poi non era stata esaminata.

2.3.1 riferiti, connessi, motivi di ricorso non possono trovare accoglimento. La tesi della ricorrente è che le unità operative, secondo la previsione delle richiamate norme di organizzazione, sono strutture complesse perché articolate in sezioni o uffici per lo svolgimento di specifiche funzioni sotto le direttive del responsabile della struttura in cui sono inserite. Ma è proprio questa articolazione che la sentenza impugnata ha sostanzialmente escluso, allorché, esaminando proprio la pianta organica (ed è perciò priva di fondamento la denuncia di omessa motivazione al riguardo), ha rilevato che l'unità contemplava un organico di sei addetti (quattro biologi coadiutori e due biologi collaboratori), oltre il dirigente sanitario.

Nè la ricorrente deduce di avere allegato fatti idonei a dimostrare la complessità dell'organizzazione; e neppure investe un punto decisivo della controversia la circostanza che fosse previsto in organico un dirigente sanitario, cioè un primario con riferimento alla precedente classificazione del personale medico, siccome la riforma attuata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, con l'articolazione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli, consentiva di coprire il posto con un dirigente di primo livello. 2.4. In definitiva, anche ammettendo che la normativa definisse le unità operative come unità complesse, in fatto, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto sull'organizzazione concreta, difettavano per l'U.O. di biotossicologia le caratteristiche previste per la detta qualificazione. Ed è evidente che, ai fini di statuire sul diritto di un dipendente a percepire i compensi per lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore, non può rilevare la A classificazione erronea di una struttura organizzativa operata dal datore di lavoro, ma esclusivamente il fatto se i compiti attribuiti siano o non riconducibili a quelli propri, nella specie, di un dirigente di secondo livello.

Queste considerazioni assorbono gli altri profili di censura formulati dalla ricorrente.

3. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione contraddittoria in relazione all'accertamento che, con il nuovo regolamento di organizzazione del 2000, l'U.O. di tossicologia era stata inserita in altra unità operativa (unità funzionale multiprofessionale del laboratorio di sanità pubblica), non coerente con la negazione dell'autonomia per il passato.



3.1. Il motivo resta assorbito nelle precedenti considerazioni: l'autonomia, secondo l'accertamento di merito, non vi era mai stata ed il nuovo assetto organizzativo aveva adeguato la qualificazione organizzativa alla realtà dell'ufficio.

4. Il sesto e ultimo motivo denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c., della L.R. n. 22 del 2000 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo il nuovo regolamento di organizzazione, questione che, per essere stata già proposta con la domanda giudiziale, non poteva considerarsi nuova in appello. 4.1. Anche l'esame di questo motivo resta, evidentemente, assorbito per difetto di interesse, stante l'accertamento secondo cui l'U.O. di biotossicologia era priva dell'autonomia e dell'articolazione necessarie per rientrare nei parametri dell'unità complessa, cosicché il nuovo disegno organizzativo non avrebbe potuto determinare alcuna "dequalificazione" dell'unità in questione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 33,00, oltre spese accessorie, iva e cpa, e agli onorari in Euro 3.000,00, (tremila/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 19 dicembre 2008.